

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L'Assegno unico e universale per i figli a carico è attribuito per ogni figlio a carico residente in Italia fino al compimento del 21 anno di età e per i figli disabili di qualunque età.

L'importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base del valore ISEE. In assenza di ISEE o in presenza di ISEE superiore a 43.240,00 euro, spetta l'importo base dell'assegno unico.

L'assegno unico spetta:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
 2. svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 4. svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio disabile a carico senza limiti di età

La domanda comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo. Per le domande che sono presentate per la prima volta nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda. Per gli anni successivi non occorre ripresentare la domanda se le condizioni familiari non sono modificate, mentre va rinnovato a partire da gennaio l'ISEE.

Vanno comunicate le seguenti variazioni:

- figlio diventato maggiorenne
- riconoscimenti di disabilità
- variazioni iban
- nuove nascite

Per i nuovi nati la domanda può essere presentata solo dopo la nascita, inserendo il codice fiscale del nuovo nato anche nell'ISEE. Se la domanda è presentata entro 120 giorni dalla nascita saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal settimo mese di gravidanza.

L'assegno può essere pagato:

- 50% a entrambi i genitori
- 100% al richiedente in accordo con l'altro genitore

Documenti necessari:

- Carta di identità, codice fiscale del richiedente
- Codice fiscale dell'altro genitore e dei figli per i quali si presenta domanda
- Permessi di soggiorno del richiedente e dei figli per i quali si presenta domanda
- Iban del richiedente e dell'altro genitore in caso di ripartizione al 50%